



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

N. 4 / 2026
26/02/2026

OGGETTO: REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI - ATTO DI INDIRIZZO

Il giorno 26/02/2026 alle ore 11,23 in Enna, Piazza Garibaldi, nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Enna, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio del Libero Consorzio Comunale. All'inizio della trattazione del punto risultano presenti i Consiglieri come di seguito riportato:

N.	Cognome e Nome	P*	A	N.	Cognome e Nome	P*	A
1	Capizzi Piero Antonio Santi	S		7	D'Angelo Filippa	S	
2	Di Costa Maria	S		8	Scavuzzo Domenico	S	
3	Cappa Salvatore	S		9	Castelli Giuseppe	S	
4	Di Naso Antonino	S		10	Pagliazzo Antonio	S	
5	Nicolosi Maria Stella	S		11	Gentile Giovanni		X
6	Castello Giuseppe Mario	S		///	////////////////////////////////////	////	////
PRESENTI n. 10 ASSENTI n. 1							

* S= Presenza in Sede

* R= Presenza da Remoto

Assume la Presidenza il Presidente Avv. Capizzi Piero Antonio Santi, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Giunta Anna, coadiuvato dallo Staff dell'Ufficio Assistenza agli Organi e dalla Staff dell'Ufficio Transizione Digitale. Sono designati scrutatori: Cons. Cappa, Cons. Scavuzzo e Cons. Pagliazzo.

Il Presidente avvia la trattazione del punto all'ordine del giorno in oggetto segnato, di cui alla proposta n. 370 del 25/02/2026 a firma del Segretario Generale, che si allega al presente atto (**allegato A**), concedendo la parola al firmatario per l'illustrazione.

Sulla predetta proposta, a seguire, si registrano gli interventi dei presenti come rimesso nel verbale recante la trascrizione dei medesimi che si allega al presente atto (**allegato B**).

Il Presidente, poiché nessun altro chiede di intervenire, pone ai voti la proposta, per alzata di mano.

Risultano presenti al momento della votazione n. 10 consiglieri, il cui esito, accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e riconosciuto dai presenti è di seguito riportato:

<i>Espressioni di voto</i>	<i>Voti espressi</i>	<i>Consiglieri</i>
FAVOREVOLI	10	Unanimità
CONTRARI	---	---
ASTENUTI	---	---

E, pertanto

**IL CONSIGLIO DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE**

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITI gli interventi dei presenti;

VISTO l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

di **APPROVARE** la proposta n.370 del 25/02/2026 a firma del Segretario Generale n.q. di Dirigente del I Settore, che si allega al presente atto (**allegato A**) per farne parte integrale e sostanziale.

Alle ore 13:00 la seduta è chiusa.

SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA

N. 370 / 2026

Oggetto: REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI
AGRICOLI E ALIMENTARI - ATTO DI INDIRIZZO

IL SEGRETARIO GENERALE

su indirizzo dell'Amministrazione, sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione, trasmessa dalla Coldiretti di Enna e assunta al protocollo generale del Libero Consorzio Comunale al n. 3454 del 20/02/2026:

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come *made in Italy*, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, 1° comma;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio del L.C.C.;

PROPONE

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) **di impegnare** l'Amministrazione affinché:

- si attivi nei confronti dell'UPI (Unione Province Italiane) e dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) , perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;

- intraprenda, anche tramite UPI e ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del L.C.C. affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;

- solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE
ANZIANO
(per preferenze)
SCAVUZZO DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL
PRESIDENTE
CAPIZZI PIERO ANTONIO
SANTI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL
SEGRETARIO GENERALE
GIUNTA ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)